



GRUPPO

GLI AMICI DEL CERRO

INSIEME PER AMICIZIA E SOLIDARIETÀ

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO

OGGETTO: Verbale di Assemblea Straordinaria nr. 1 del 07/01/2024

Il 07 gennaio 2024, alle ore 14.30, presso l'Ex scuole elementari del Cerro, si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione "*Gli Amici del Cerro O.D.V.*" in prima convocazione come previsto e regolamentato dall'art. 10 comma 4 dello Statuto per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Modifica dello Statuto associativo in base alle vigenti normative R.U.N.T.S. e D.Lgs.117/2017 (Riforma del Terzo Settore);
- 2) Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione, inviata agli associati in data 22/12/2023, e si è provveduto all'invio di tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Ai sensi dell'Art. 15 comma 5 dello Statuto sociale presiede l'assemblea il Presidente dell'Associazione sig.ra BARONI Antonia, verbalizza la sig.ra LOCATELLI Maria, in qualità di Segretario dell'Assemblea.

Sono presenti n. 32 (trentadue) associati su 40 (quaranta) soci di cui n. 25 (venticinque) in proprio e n. 7 (sette) per delega.

Il Presidente rileva che l'Assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dall'Art.10 dello Statuto per la validità dell'assemblea straordinaria in prima convocazione.

Il Presidente constata la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno e dichiara aperta la seduta.

Sul primo punto all'ordine del giorno prende la parola il sig. LOCATELLI Anthony il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto: vi è l'esigenza di adeguare lo Statuto al D.Lgs.117/2017 per adeguamento alle normative del Terzo Settore ed alla registrazione dell'Associazione stessa nel RUNTS, nel rispetto degli elementi essenziali dell'art. 4 D.Lgs.117/2017 per essere *E.T.S.*, si precisa che la forma più adeguata per la nostra associazione è l'Organizzazione di Volontariato, sulla base requisiti degli artt. 32-33 D.Lgs.117/2017.

Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo Statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un ente del Terzo settore oppure di lasciare all'interno dello Statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al D.Lgs.117/2017 allegato al presente verbale.

Segue la lettura integrale del nuovo Statuto proposto, cui segue un breve dibattito, durante il quale il Presidente, fornisce le spiegazioni richieste.

Al termine della discussione il Presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate scrutinio palese con alzata di mano.

Favorevoli	32	Contrari	0	Astenuti	0
------------	----	----------	---	----------	---

L'assemblea all'unanimità delibera relativamente al primo punto di approvare il nuovo statuto posto in allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico alla Presidente e al sig. LOCATELLI Anthony di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.

Si autorizza il Presidente ad apportare ogni variazione statutaria, che non comporti esigenza di una decisione assembleare, richiesta dagli uffici del RUNTS per adeguare lo statuto al D.Lgs.117/2017 per il perfezionamento dell'iscrizione.

Al termine della discussione il Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 16.00 dello stesso giorno dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, il Presidente sottoscrive il presente verbale unitamente al segretario verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

ALLEGATO: Statuto dell'Associazione "Gli Amici del Cerro O.D.V."

Segretario

Presidente

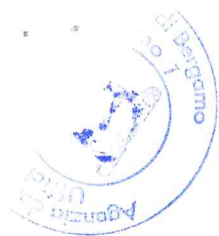
AGENZIA delle ENTRATE
Direzione Provinciale di Bergamo
UFFICIO TERRITORIALE BERGAMO I

- 7 FEB. 2024

Registrato il
al n. 364 Serie 3
con Euro ESTE
(.....)

IL FUNZIONARIO
VINCENZO CACACE





STATUTO dell'Associazione

“GLI AMICI DEL CERRO O.D.V.”

SEZ. I – DENOMINAZIONE e SEDE

ART. 1

È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato **“GLI AMICI DEL CERRO O.D.V.”** (d'ora in avanti denominato Associazione) che assume la forma giuridica di Associazione.

L'eventuale utilizzo della locuzione *“Ente del Terzo Settore”* nella corrispondenza o l'integrazione della denominazione sociale con l'ulteriore acronimo E.T.S. costituisce un'ulteriore facoltà che discende dal possesso primario della qualificazione speciale derivante dall'iscrizione nella relativa sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

L'Associazione ha sede legale presso l'edificio delle *Ex Scuole Elementari del Cerro* in Località Ca' Donzelli, via Cerro nr. 37 nel Comune di Val Brembilla.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli Uffici competenti.

L'Associazione opera sul territorio della provincia di Bergamo.

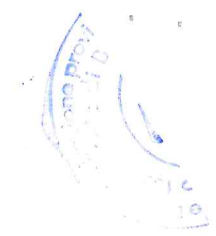
La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di *“Organizzazione Di Volontariato”* o l'acronimo *“O.D.V.”* negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del R.U.N.T.S. comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32 comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32 comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli Uffici competenti.



SEZ. II – STATUTO

ART. 3

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto, agisce nei limiti del Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale *Regolamento di esecuzione dello Statuto* per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione.

ART. 5

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

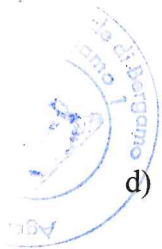
SEZ. III – OGGETTO, SCOPO e ATTIVITÀ

ART. 6

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attività di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

- a) Servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- c) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;



- d) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Può svolgere, inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'Associazione può, inoltre, realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017. L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.

La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dai Soci. Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di svolgere le seguenti azioni:

- Organizzazione di iniziative culturali (mostre, spettacoli, etc...) che ricordino il lavoro delle generazioni precedenti e l'insieme armonico delle civiltà contadine di montagna;
- Organizzazione con cadenza annuale della festività patronale della *Beata Vergine Annunciata del Cerro*, attraverso iniziative che facilitino l'interesse e la partecipazione della popolazione allo svolgimento della festa;
- Somministrazione di alimenti e bevande ai sensi delle vigenti disposizioni normative e regolamentazioni in materia;
- Organizzazione di gite sociali, attività formative e motorio/sportive;
- Effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale ed iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (es. organizzazione feste nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti).

Per lo svolgimento delle attività, per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statuari, l'Associazione può stipulare convenzioni con Comuni e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici



che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed organizzazioni nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, inoltre, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane o estere, ovvero la promozione e/o la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.

Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 D.Lgs. 117/2017.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione di cui fa parte, è incompatibile con la qualità di socio.

SEZ. IV – SOCI

ART. 7

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l'iscrizione è annotata nel libro dei soci, con contemporaneo versamento della quota associativa ove prevista.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la potestà.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 (sessanta) giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rimborsabile.

I soci cessano di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;



- b) non aver effettuato il versamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) se annualmente non si manifesta la volontà di permanere all'interno dell'Associazione;
- d) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- e) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l'esclusione dell'associato, è ammesso il ricorso, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione all'Assemblea dei Soci che, previo contraddittorio, deve decidere in via definitiva sull'argomento nella prima riunione convocata. Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.

ART. 8

I soci dell'Associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- votare in Assemblea

e il dovere di:

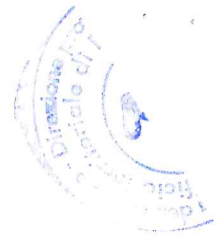
- rispettare il presente Statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere adottate dagli Organi Sociali;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti, se prevista.

SEZ. V – ORGANI SOCIALI

ART. 9

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;



- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo (eventuale);
- Organo di revisione (eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 comma 2 Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 10 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i Soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica (es: sms, pec, e-mail, ecc.) da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno 1/10 (un/decimo) dei Soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario.

Le votazioni avvengono per scrutinio palese, salvo quelle riguardanti le persone, nonché, quando un Socio ne faccia richiesta.

Le votazioni per il rinnovo delle cariche sociali avvengono per scrutinio segreto, con distinte votazioni.

Gli Associati possono intervenire in Assemblea ordinaria e straordinaria mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.



ART. 11

L'Assemblea deve:

- stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- nominare e revocare i componenti degli Organi Sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione degli Associati;
- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo e/o dello Statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 12 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo 3 (tre) deleghe.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) degli Associati.

ART. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati e dei volontari;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 5 componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 5 (cinque) e sono rieleggibili.

Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 15 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi e in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci con voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto.



Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicepresidente è eletto in seno al Consiglio Direttivo.

ART. 16 – ORGANO DI CONTROLLO (eventuale)

L'Organo di controllo, monocratico o collegiale, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 comma 2 c.c., il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 – ORGANO DI REVISIONE (eventuale)

L'Organo di revisione è nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.



ART. 18 – VOLONTARI

I volontari sono tenuti a partecipare alle attività dell'Associazione.

L'ammissione del Volontario è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato.

In caso di domanda di ammissione a Volontario presentata da minori, la stessa dovrà essere firmata dall'esercente la potestà.

Il Volontario cessa di appartenere all'Associazione per:

- a) recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
- b) la mancata partecipazione per nr. 2 (due) anni civili consecutivi alle attività dell'Associazione;
- c) indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
- d) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione, di cui il volontario è socio o associato o tramite la quale svolge la propria attività volontari.

SEZ VI – RISORSE ECONOMICHE

ART. 19

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote associative, se previste;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- proventi da attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;
- proventi da raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. 117/2017;
- rimborsi da convenzioni ai sensi dell'art. 56 comma 1 del D.Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'Associazione e può essere consultato dagli associati.



ART. 21

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

SEZ. VII – BILANCIO SOCIALE

ART. 22

I documenti di bilancio dell'Associazione o del rendiconto di cassa, ove ne ricorrono i presupposti, sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, in collaborazione con il Tesoriere se nominato e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23

Il Bilancio Sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

SEZ. VIII – CONVENZIONI e PRESTAZIONI DA TERZI

ART. 24

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 25

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoratori autonomi o di altra natura nei limiti previsti dall'art. 33 D.Lgs. 117/2017, vale a dire in misura non superiore al 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.



SEZ. IX – LIBRI SOCIALI

ART. 26

L'Associazione deve tenere obbligatoriamente il:

- a) libro dei Soci;
- b) libro dei Volontari attivi;
- c) libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea dei Soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

I libri sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale, previa richiesta scritta di accesso indirizzata ed autorizzata dall'organo competente che deve evadere entro 7 (sette) giorni dalla ricezione. In caso di diniego, che deve essere comunicato per iscritto, il Socio può proporre ricorso entro 10 (dieci) giorni.

L'Assemblea deve deliberare nella prima convocazione utile.

SEZ. X – ASSICURAZIONE

ART. 27

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

SEZ. XI – SCIoglimento

ART. 28

L'Assemblea straordinaria delibera in merito allo scioglimento e/o all'estinzione dell'Associazione con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre/quarti) dei soci con diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In caso di iscrizione al R.U.N.T.S. è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.



Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

SEZ. XII – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 29

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

